ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ISPETTIVO

Articolazione settimanale

5 giorni lavorativi a settimana (settimana lunedì - domenica) per un totale di 36 ore settimanali.

Articolazione giornaliera

È possibile prevedere "in via ordinaria" quattro fasce orarie:

I fascia (a):

8.00 - 14.00 (6 ore)

I fascia (b):

8.00 - 17.30 (9 ore più pausa)

N.B. Per questa fascia non cambia nulla rispetto all'attuale assetto.

Ipotesi turnazioni

II fascia (a):

14.00 - 20.00 (6 ore)

II fascia (b):

14.00 - 23.30 (9 ore più pausa)

III fascia:

20.00 - 02.00 (6 ore)

IV fascia:

02.00 - 08.00 (6 ore)

L'impiego del personale ispettivo durante la IV fascia deve essere del tutto episodico, in quanto giustificato dalla specifica realtà aziendale da sottoporre ad accertamenti.

Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di riposo giornaliero:

- a) Il personale adibito alla III fascia non può svolgere:
- prima di essa, attività ispettiva durante la I o II fascia;
- dopo di essa, attività ispettiva durante la IV o I fascia.
- b) Il personale adibito alla IV fascia non può svolgere:
- prima di essa, attività ispettiva durante la Il o III fascia;
- dopo di essa, attività ispettiva durante la I o II fascia.

Resta salvo l'eventuale prolungamento dell'attività svolta durante tali fasce orarie determinato dalla necessità di definire l'accertamento ispettivo. In tali ipotesi, fermo restando il diritto al compenso per lavoro straordinario, il dirigente garantirà il rispetto delle 11 ore consecutive di riposo.

Lavoro straordinario

Costituisce lavoro straordinario il periodo decorrente dal termine della fascia oraria cui è adibito il personale ispettivo sino al termine dell'ispezione.

Il dirigente può autorizzare, per un periodo di volta in volta non superiore alla settimana di programmazione ispettiva, lo svolgimento del lavoro straordinario che si dovesse rendere necessario nell'ambito della attività di vigilanza durante la II o III fascia.

Lo svolgimento del lavoro straordinario durante la I o IV fascia deve essere di volta in volta autorizzato su richiesta del personale ispettivo effettuata telefonicamente ovvero tramite sistemi telematici (SMS, e-mail ecc.); su tali richieste è possibile ipotizzare forme di silenzio assenso.

Profili economici

Gli oneri derivanti dalla prestazione lavorativa effettuata durante le fasce II, III e IV sono coperti in via esclusiva dalle entrate di cui all'art. 14, comma 1 lett. d), del D.L. n. 145/2013 (conv. da L. n. 9/2014). L'Amministrazione procederà pertanto a definire quanto prima il decreto ministeriale, richiesto dalla disposizione, con il quale definire una "più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, (...) una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché (...) realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare". Le risorse saranno "a rubinetto": ne consegue che l'attività prestata nelle fasce II, III e IV sarà ammessa sino a disponibilità delle risorse assegnate a ciascuna Direzione territoriale del lavoro.

Sono retribuite con una maggiorazione oraria pari al:

- 20% le ore lavorative che si collocano durante la II fascia
- 30% le ore lavorative che si collocano durante la III fascia;
- 50% le ore lavorative che si collocano durante la IV fascia.

Profili amministrativi

I tempi di lavoro del personale ispettivo in attività esterna sono "tracciati" attraverso dichiarazioni di responsabilità dello stesso personale, verificabili dal dirigente sulla base della programmazione dell'attività settimanale in relazione agli orari indicati nell'ambito dei verbali di primo accesso che, come noto, fanno fede siano a querela di falso relativamente alle circostanza in esso descritte (art. 2700. c.c.).

